

TI_GERICHTE 52.1998.43 vom 15. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.43

FR: TI_GERICHTE 52.1998.43 du 15 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.43 del 15 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

OAC). La durata della revoca non può essere in ogni caso inferiore ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). 5. 5.1. La revoca della licenza di condurre ha per scopo quello di migliorare il conducente che ha messo in pericolo il traffico, affinché in futuro si comporti in modo conforme alle norme sulla circolazione. Nel rispetto del principio della proporzionalità essa deve durare tanto quanto è necessario per raggiungere questo scopo (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts III, pag. 369-370, note 2412-2413). A rigore quindi la durata dovrebbe essere commisurata in ogni singolo caso, a dipendenza del conducente colpito e delle sua personale reazione alla misura amministrativa. Ciò risulta però difficilmente attuabile per questioni di sicurezza e prevedibilità del diritto, nonché per il principio dell'uniformità nell'applicazione della legge. Nella pratica si è quindi sviluppato, a dipendenza della gravità oggettiva dell'infrazione commessa, un certo schematismo, che viene però corretto, in eccesso o in difetto, con riguardo agli elementi soggettivi propri al singolo caso (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts III, pag. 271, note 2415 e segg.). L'art. 33 cpv. 2 OAC ne indica i più importanti. 5.2. In primo luogo sulla commisurazione della durata della revoca incide la gravità della colpa commessa dal conducente sanzionato. Va detto che se si è verificato un incidente non bisogna considerare le conseguenze che esso ha avuto, nel caso letali, per stabilire il grado di colpa, bensì la stessa va esclusivamente commisurata per rapporto alla violazione delle norme di comportamento del codice stradale e della pericolosità, anche potenziale, insita in tale comportamento per gli altri utenti della strada (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts III, pag. 276, no. 2429) In sede penale è stato riconosciuto che la ricorrente ha violato i più elementari doveri di prudenza, non prestando la dovuta attenzione nella guida e non avvedendosi nemmeno, fatto assolutamente grave, della presenza di un pedone, investendolo senza quasi accorgersene. _____, assunta a verbale subito dopo l'incidente, ha riferito di essersi resa conto di avere investito un pedone vedendolo a terra, solo dopo avere arrestato la sua marcia per accertarsi dell'origine del colpo che aveva udito sul finestrino infrantosi. In un secondo tempo ha precisato di avere lontanamente avvistato il pedone. Ma ancora in sede penale ha dichiarato, ciò che aggrava la sua posizione, di avere sì avvistato il pedone quando si trovava all'inizio del rettilineo (quindi ancora in tempo utile per evitare il peggio) ma che "la situazione non la preoccupò, tant'è che continuò normalmente la sua marcia senza tenere d'occhio il pedone e si rese conto del suo investimento solo a posteriori" (sentenza 30 aprile 1997, Corte delle Assise correzionali di Bellinzona, pag. 4-5). Invano in

questa sede invoca la corresponsabilità della vittima, che si sarebbe comportata in modo imprevedibile, quando da parte sua ha pienamente violato le norme della LCStr, che la Sezione della circolazione le ha opposto, non avendo prestato la dovuta attenzione al pedone dopo averne notata da lontano la presenza in situazione pericolosa (pedone di spalle, bordo della strada con ammassi di neve, vicinanza delle fermate del bus) e ignoratolo totalmente, proseguendo la marcia senza più curarsi di lui e rasentando il bordo del marciapiede su cui l'aveva precedentemente visto. In siffatte circostanze è irrilevante se la vittima abbia avuto una concolpa, peraltro mai provata, rispettivamente non si può semplicemente invocare la fatalità. La revoca della licenza di condurre per la durata di cinque mesi appare perfettamente conforme ai parametri generalmente applicati e senz'altro anche alla gravità della colpa. 5.3. Al momento dei fatti qui esaminati _____ aveva conseguito la patente da poco più di tre anni, durante i quali non è mai incorsa in infrazioni alla LCStr. Dopo l'incidente per altri tre anni non ha violato la LCStr. Di principio, indipendentemente dall'incidente della circolazione all'origine della revoca qui in discussione, deve esserle riconosciuta la buona reputazione quale conducente. Tuttavia, proprio in ragione della gravità dello stesso incidente, tale buona reputazione assume soltanto portata relativa, non prevalente sullo scopo educativo-repressivo della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento. V'è infine da chiarire se, dopo che la licenza le è stata restituita provvisoriamente il 5 aprile 1995, sia ancora indicato e necessario revocargliela per un ulteriore periodo di due mesi e mezzo. E' vero che per conseguire appieno il suo scopo, la revoca deve avvenire in tempi brevi, subito dopo i fatti (R. Schaffauser, op. cit., pag. 288, nota 2451). Capita però che se la decisione amministrativa viene impugnata o rimane sospesa in attesa dell'esito del procedimento penale, come è stato qui il caso, l'esecuzione effettiva venga rimandata di diversi anni. Secondo giurisprudenza, per principio, quand'anche il conducente si sia comportato correttamente durante questo periodo, egli non può beneficiare di alcuna riduzione sulla durata effettiva che verrà in seguito pronunciata. Una diversa prassi è ammessa in casi eccezionali e con grandi riserve, atteso che se estesa creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra conducenti che hanno commesso uguale violazione (Schaffauser, op. cit., pag. 288-290 n. 2451). Nel caso concreto non emergono motivi importanti per scostarsi dalla regola, motivo per cui l'autorità amministrativa può revocare la licenza di condurre a _____ per un ulteriore periodo. 5.4. Nemmeno può essere riconosciuta alla ricorrente la necessità professionale di disporre del veicolo. Per invocare con successo il bisogno professionale non basta dimostrare un interesse economico a condurre un veicolo. Determinante è la questione di sapere se il conducente, a seguito della revoca, non potrebbe più esercitare la sua professione oppure avrebbe una perdita di guadagno o spese tali da ritenere la misura come sproporzionata (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17 cpv. 2 LCStr, pag. 219, n. 1.2), ciò che non è qui il caso. In pratica la necessità professionale viene ammessa solo a favore di persone per le quali il veicolo costituisce "luogo di lavoro" (conducenti di taxi, autisti di professione) (R. Schaffauser, op. cit., pag. 286, n. 2446 e seg.). _____ può senz'altro raggiungere il luogo di lavoro che dista pochi chilometri dal suo domicilio facendo capo a un ciclomotore o una bicicletta, anche quando, il mattino presto, i mezzi di trasporto pubblici non sono ancora in funzione. 6. Tutto ben ponderato, la decisione censurata deve essere confermata. Con il che il ricorso va respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 3 lett. a, 17, 26 cpv. 1, 31 cpv.1, 32 cpv. 1, 90 LCStr, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 ONC, 10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmM, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è

respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico della
ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a:
_____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.